

Omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dal convenuto D'O nei confronti di G.C., in quanto la parte, pur avendo ottenuto l'autorizzazione giudiziale ed il differimento previsto dall'art. 269 c.p.c., non ha provveduto alla notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa, così decadendo dalla relativa facoltà per decorrenza del termine ordinatorio previsto dall'art. 269 c.p.c. (sulla natura del termine e sulle conseguenze in caso di scadenza infruttuosa, senza tempestiva istanza di proroga, del termine concesso ex art. 269 c.p.c. si richiama in termini adesivi C. Cost. n. 117/03).

Ancora in via pregiudiziale va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della chiamata in causa di G.C. ad opera della U.B. S.p.a. e di S.B., atteso che: a) in entrambi i casi nella comparsa di costituzione e risposta è stata dichiarata l'intenzione di chiamare in causa il terzo e la procura alle liti è stata apposta in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta; b) "la chiamata in causa di un terzo a titolo di garanzia impropria è nulla se effettuata da procuratore sfornito di apposita procura alle liti. Non è, tuttavia, necessaria una nuova procura, in calce o a margine della citazione in chiamata, se dall'atto contenente la procura originaria risulti la chiara espressione di volontà della parte di autorizzare il difensore alla chiamata in garanzia impropria, come quando, essendo manifestata tale volontà nella comparsa di risposta, a margine o in calce della quale sia apposta la procura, deve considerarsi implicitamente conferita al difensore la procura per chiamare il terzo in giudizio a titolo di garanzia impropria" (Cass. n. 20825/09).

In via preliminare va poi dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. degli atti di chiamata in causa della U.B. S.p.a. e di S.B., posto che in entrambe le comparse le perdite dedotte dall'attrice sono state ricollegate al ruolo "gestorio" assunto da G.C. nei suoi confronti e quindi è stata fatta valere, pur in mancanza di riferimenti espressi, l'assorbente responsabilità diretta dello stesso C. per aver determinato le perdite in questione con la sua attività "gestoria", con la conseguenza che il titolo della domanda di manleva può ritenersi sufficientemente

individuato, spettando poi al giudice il compito di qualificare giuridicamente questo titolo nel quadro delle allegazioni delle parti (ed in particolare di stabilire se si tratti di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale).

Sempre in via preliminare vanno poi esaminate le due querele di falso proposte dall'attrice all'udienza del 20.06.03 e all'udienza del 13/2/07.

Per ciò che concerne la seconda, e con specifico riferimento a tutti i documenti concernenti le operazioni di addebito ed accredito sul conto corrente e gli ordini di investimento concernenti il deposito titoli intestati agli attori, va confermato il provvedimento di diniego della relativa ammissione pronunciato con le ordinanze del 18/5/07 e del 25/7/08, posto che le contestazioni formulate dagli attori a fondamento della querela di falso sono dirette a far valere non già la falsità (in senso proprio) della documentazione impugnata, quanto piuttosto la non imputabilità delle singole operazioni cui la documentazione stessa si riferisce (imputabilità, che deve essere accertata alla luce della difesa delle parti convenute diretta a far valere il potere rappresentativo o gestorio in capo al C. per le operazioni da lui poste in essere su conti delle parti). Anche con riferimento poi al contratto di negoziazione di strumenti MIB 30 e FIB 30, all'estratto conto del 31/12/05 e alla dichiarazione di R.Z., va confermato il provvedimento di diniego dell'ammissione della querela, atteso che: a) l'attrice, dopo la produzione in giudizio del contratto di negoziazione di strumenti MIB 30 e FIB 30 al momento della costituzione della convenuta, non ha mai disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta né comunque ha mai specificamente negato la circostanza di aver sottoscritto il contratto stesso; b) la contestazione relativa all'estratto conto concerne ancora una volta l'imputabilità dei movimenti risultanti dal conto e non la veridicità degli stessi; c) la contestazione della valenza probatoria dello scritto proveniente dal terzo Renzo Zaccaria non richiede la querela di falso.

Con riferimento, invece, alla prima querela, avente ad oggetto i documenti nn. 16 (accredito della somma di L. 10.000.000 del 13/12/99), 19 (bonifico di L. 50.000.000), 20 (accredito di L. 4.000.000 del 16/3/01), 22 (accredito di L. 5.000.000 del 16/7/01), 23 (accredito di L. 5.000.000 del 3/8/01), 24 (addebito di L. 3.000.000 del 15/6/00), 28 (addebito di L. 1.500.000 del 15/6/00), 31 (addebito di L.

10.000.000 del 16/11/00), 35 (addebito di L. 44.000.000 del 26/1/01) e 15 (conferme d'ordine relative all'acquisto di titoli) del fascicolo della convenuta, va revocato il provvedimento di autorizzazione della querela stessa, pronunciato all'udienza del 7/12/04, posto che: a) con riferimento alle conferme d'ordine relative all'acquisto dei titoli è sufficiente riproporre la motivazione del diniego di ammissione della seconda querela, contenuta nelle ordinanze del 18/5/07 e del 25/7/08; b) con riferimento ai documenti nn. 20, 22, 35, la querela va invece riqualificata come un mero disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti, come meglio chiarito dalla parte personalmente all'udienza del 7/12/04; c) ed infatti, in questo caso l'affermazione della falsità dei documenti è basata proprio sul disconoscimento della sottoscrizione ivi apposta, sicché viene meno il presupposto stesso della querela di falso prevista dagli art. 221 e ss c.p.c. (ossia, l'esistenza di un documento con sottoscrizione della parte ricevuta da un pubblico ufficiale o riconosciuta ex lege); d) a fronte del disconoscimento della sottoscrizione apposta sui documenti in esame, la dichiarazione della parte convenuta di volersi avvalere dei relativi documenti, va quindi qualificata come una domanda di verifica ex art. 216 c.p.c.; e) gli altri documenti indicati nella querela o sono stati riconosciuti dalla stessa attrice (ci si riferisce in particolare ai documenti nn. 34 e 35) o recano la sottoscrizione di terzi, per cui ancora un volta la contestazione della falsità si traduce in realtà in una contestazione dell'imputabilità dell'operazione posta in essere dai terzi stessi.

Nel merito la domanda (di verifica, come riqualificata e ristretta nei termini su esposti) deve giudicarsi infondata e va rigettata, atteso che: a) la CTU grafoscopica espletata nel corso del giudizio ad opera del consulente F.S., sulla base di un'attenta comparazione delle sottoscrizioni disconosciute e di quelle autografe (acquisite anche tramite saggio grafico), ha accertato la presenza di significative discordanze di caratteri grafici generali e di peculiarità di dettaglio, tali da escludere, in termini di certezza, l'appartenenza all'attrice delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti in esame; b) gli accertamenti e le conclusioni del CTU appaiono immuni da censure di carattere logico o tecnico e possono essere quindi posti base

della decisione, tanto più ove si consideri che le parti non hanno formulato specifiche contestazioni in merito ad essi. Ciò posto, si può procedere all'esame delle domande proposte dall'attrice, che sono dirette a far valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per la perdita della provvista inizialmente accreditata sul conto corrente, sulla base di una duplice prospettazione: la prima, introdotta con l'atto di citazione, è fondata sulla negazione dell'imputabilità delle operazioni effettuate sul conto stesso; la seconda, subordinata ed introdotta con la memoria ex artt. 170-180 c.p.c. depositata il 15/11/04, prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., è diretta a far valere la violazione da parte della convenuta dei doveri di comportamento previsti dal TUF, ed in particolare dei doveri di formalizzazione delle operazioni, di informazione del cliente e di astensione a suo favore.

Questa seconda prospettazione, in particolare, delineando una causa petendi diversa da quella proposta con l'atto di citazione, ha introdotto una domanda nuova, la quale, peraltro, deve ritenersi ammissibile in base all'art. 183 comma 4, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, poiché si pone in relazione di consequenzialità con l'ampliamento del thema decidendum dal conto corrente alla negoziazione degli strumenti finanziari e al rapporto con G.C., compiuto dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta.

Orbene, in relazione ad entrambe le prospettazioni si rende necessario accertare in primo luogo la sussistenza ed il contenuto del rapporto di mandato tra l'attrice e G.C., dedotto dai convenuti.

In questa prospettiva sotto il profilo istruttorio va rilevato che: 1) i testimoni A.C. e S.T., in passato dipendenti della R. Banca impiegati presso la filiale che intratteneva rapporti con l'attrice e G.C., hanno confermato che quest'ultimo negli anni corrispondenti al periodo di tempo dedotto in giudizio aveva presentato numerosi clienti alla suddetta filiale e, per delega di alcuni di tali clienti, aveva operato sui loro conti, effettuando in prima persona operazioni di investimento; 2) tali deposizioni testimoniali appaiono immuni da censure di inattendibilità; 3) le contestazioni oggetto della presente causa sono state formulate in almeno nove cause promosse da clienti della medesima filiale (ad esse si riferisce la richiesta di riunione proposta dalla convenuta al momento della costituzione in giudizio); 4) R.Z., all'epoca cliente della

medesima filiale della R. Banca, ha rilasciato alla convenuta in sede di surrogazione conseguente alla definizione dei reciproci rapporti, una dichiarazione scritta, con cui ha riconosciuto che era stato G.C. a presentarlo in filiale e ad operare sul suo conto tramite delega verbale, al fine di compiere investimenti (v. allegato n. 45 del fascicolo di parte convenuta); 5) tale dichiarazione può essere valutata come prova atipica (Cass. 4666/03), rafforzata dall'esame comparativo con le testimonianze su indicate; 6) l'attrice, anche tramite l'operato di V.C. (appositamente delegato con le scritture private prodotte come documenti nn. 42 e 43 del fascicolo di parte convenuta e non disconosciute dalla stessa attrice, nonostante le dichiarazioni dubitative rese, in sede di interrogatorio libero, circa la sussistenza della delega) ha posto in essere numerose operazioni sul conto corrente; 7) è del tutto inverosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, la circostanza allegata nell'atto di citazione, secondo cui dall'instaurazione del rapporto e per tutta la sua durata, l'attrice non avrebbe ricevuto alcun estratto relativo ai movimenti del conto corrente (o del deposito titoli) senza formulare mai alcuna richiesta di chiarimento in merito e senza ottenere alcun rendiconto scritto, tanto più alla luce della ripetuta operatività richiamata nel punto che precede; 8) l'attrice, nonostante il silenzio sul punto nell'atto di citazione, ha riconosciuto in sede di interrogatorio, di conoscere bene G.C., di essere stata sua socia nella L.V.C Snc. e di essere stata da lui indirizzata alla Filiale della R. Banca in questione; 9) questa circostanza è stata riconosciuta anche da G.C.; 10) il testimone P.P., fratello dell'attrice, premettendo di essere a conoscenza del fatto che la sorella avesse fatto investimenti presso la banca convenuta, ha riferito di aver appreso dalla sorella stessa, dopo una visita di due dipendenti della banca, che gli investimenti in questione "andavano bene".

Tali rilievi istruttori consentono di ravvisare un quadro indiziario grave, univoco e concordante, idoneo ad integrare la prova (indiretta) del fatto che: a) anche l'attrice abbia conferito verbalmente al momento della stipulazione dei contratti bancari e finanziari, e quindi nel dicembre del 1999, una delega a G.C. ad operare sui propri conti, sul presupposto di un incarico ad effettuare e gestire per loro conto investimenti in strumenti finanziari, autorizzando persino l'invio degli estratti relativi agli investimenti stessi al domicilio del delegato; b) G.C. abbia posto in essere per

conto degli attori gli investimenti in prodotti derivati, indicati negli estratti prodotti in giudizio dalla convenuta.

Questa prova presuntiva, peraltro, è corroborata, dalla valutazione, ex art. 116 c.p.c., del comportamento processuale delle parti ed in particolare: - del comportamento strumentale dell'attrice, la quale ha omesso di riferire, al momento dell'instaurazione della causa, di aver stipulato contestualmente alla sottoscrizione del contratto di conto corrente e un contratto di deposito titoli, un contratto quadro per la negoziazione degli strumenti finanziari FIB 30, MIB 30 e Iso Alfa, e comunque di aver effettuato investimenti tramite la convenuta (come riconosciuto da P.P. in sede di esame testimoniale), nonché di conoscere G.C. (qualificato come un terzo autore di una richiesta di ripetizione di un accredito), nonostante i rapporti di conoscenza ed anche professionali riconosciuti in sede di interrogatorio; - del comportamento contraddittorio della stessa attrice, la quale: al momento dell'instaurazione della causa, ha riferito di non aver mai ricevuto gli estratti conto relativi ai rapporti, salvo poi riconoscere in sede di interrogatorio formale di aver ricevuto gli stessi solo nella prima fase di esecuzione del rapporto; ha proposto querela di falso anche in relazione a documenti che poi ha riconosciuto; ha dapprima negato di aver conferito deleghe a V.C. (per contestare le operazioni da lui poste in essere), salvo poi non disconoscere i documenti scritti attestanti la delega prodotti dalla convenuta in fase istruttoria; - del comportamento strumentale di G.C., il quale, sin dal momento della costituzione, si è limitato ad una difesa "formale", basata su eccezioni di rito e sul richiamo dell'onere della prova gravante sulla convenuta o della sua violazione delle regole di condotta previste dal TUF, senza prendere posizione specifica sui rapporti con la filiale in questione della R. Banca e con i clienti di quest'ultima, tra cui l'attrice.

La ricostruzione in questi termini del rapporto tra l'attrice e G.C. è sufficiente per affermare l'infondatezza della prima delle due prospettazioni formulate dall'attrice alla base delle proprie domande.

Con riferimento invece alla seconda prospettazione, si rende necessario approfondire in termini problematici la forma ed il contenuto dell'accordo tra l'attrice e G.C.

Sotto il primo profilo va rilevato che si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le singole

operazioni di conto corrente (v. Cass. n. 7276/10), così come i singoli ordini di investimento (v. Cass. n. 28432/11), non richiedono la forma scritta ad substantiam richiesta invece dal TUB (D.L.vo n. 385/93) e dal TUF (D.L.vo n. 58/98) per i contratti di conto corrente e per i contratti quadro per la negoziazione degli strumenti finanziari.

Ne consegue che la forma scritta non è necessaria per l'eventuale delega a compiere tali operazioni ed ordini, la quale pertanto può essere validamente conferita con forma verbale (v. espressamente sul punto Cass. n. 7276/10), come nel caso di specie.

Sotto il secondo profilo va invece rilevato che il mandato conferito dall'attrice, così come da altri clienti della medesima filiale della convenuta, a G.C. aveva ad oggetto sostanzialmente una gestione autonoma della provvista depositata sul conto corrente al fine di compiere investimenti (prevalentemente) in strumenti derivati, e quindi una gestione su base individuale di un portafogli di investimento, ossia il servizio previsto dall'art. 1 comma 5 lett. D del D.L.vo n. 58/98, nella formulazione applicabile *ratione temporis*.

Ma questo tipo di servizi era riservato a banche o Sim iscritte negli appositi albi nel rispetto dei controlli previsti dall'ordinamento finanziario a tutela del risparmio, secondo la disciplina contenuta negli artt. 18 e ss. del D.L.vo n. 58/98, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, e non poteva di certo essere compiuto individualmente ed al di fuori di qualsiasi controllo da persone fisiche, quali G.C..

Ne consegue che il rapporto intercorso tra quest'ultimo e l'attrice deve ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative (e, d'altra parte, anche la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26724/07 riconduce tra le regole di validità le norme che prescrivono requisiti di natura o l'iscrizione ad albi per il compimento di attività negoziali).

Questa nullità, però, pur riguardando il rapporto interno tra l'attrice e G.C., poteva e doveva essere rilevata dalla banca convenuta, in adempimento dei doveri di "protezione" del cliente derivanti dal contratto di negoziazione di strumenti finanziari (e dalle specifiche regole di comportamento previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 58/98) e, prima ancora, dal contratto di conto corrente (integrato dalle comuni regole di correttezza professionale ex art. 1375 c.c.).

Più precisamente, la banca convenuta, in adempimento di tali doveri e tenuto conto del contesto complessivo dell'operato di G.C. (caratterizzato da un'ampia deformalizzazione, dall'operatività sui conti di più clienti contemporaneamente e dalla rinuncia dei clienti stessi alla rendicontazione periodica dei movimenti presso il proprio) , avrebbe dovuto richiamare l'attenzione dell'attrice sull'illiceità dell'attività di gestione individuale di portafogli posta in essere dal C. e sulla necessità di affidare tale attività ai soggetti previsti dagli artt. 18 e ss. D.L.vo n. 58/98, informarla circa l'elevatissima rischiosità degli strumenti finanziari derivati oggetto della gestione affidata al mandatario e comunque astenersi dall'eseguire gli ordini di investimenti richiesti di quest'ultimo fino alla manifestazione di volta in volta della specifica adesione informata da parte dell'attrice.

Una conferma di ciò si rinviene anche nella posizione difensiva del convenuto L.D'O., dipendente della banca convenuta, il quale, sin dalla comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 8) ha riferito di aver rappresentato ai suoi superiori la pericolosità dell'operato del C..

La banca convenuta, invece, non solo non ha adempiuto a tali obblighi, ma ha anche posto in essere un'ulteriore violazione delle regole di portamento imposte dal D.L.vo n. 58/98, che ha agevolato ancor di più l'operato di G.C., quale, in particolare, l'accettazione degli ordini di investimento prevalentemente per via telefonica, senza alcuna registrazione magnetica, in violazione dell'art. 60 comma 2 del Regolamento Consob n. 11522/98, applicabile *ratione temporis*.

A tali inadempimenti, costitutivi di un'evidente responsabilità contrattuale, deve essere ricollegato dal punto di vista causale il danno fatto valere dall'attrice, ossia la perdita della provvista versata sul conto corrente ed utilizzata da G.C., per porre in essere gli investimenti contestati.

In particolare, questa perdita deve essere determinata detraendo dalla provvista depositata dall'attrice sul conto corrente le somme riferibili a movimenti imputabili direttamente alla stessa.

Questa differenza può essere quantificata nella somma di € 116.719,26, secondo le indicazioni contenute nell'atto di citazione, o nella somma di € 108.872,36, secondo le

indicazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta.

Tra le due deve essere posta a base della decisione al seconda, atteso che: a) l'attrice, tramite il proprio legale, nelle missive del 9/1/02 e del 7/5/02 ha quantificato in importi inferiori il danno subito, senza indicare nell'atto di citazione le ragioni dell'indicazione di una somma maggiore; b) l'attrice ha contestato l'imputabilità delle operazioni compiute da V.C. sul conto, ma tali operazioni sono pienamente riferibili alla parte, tenuto conto della produzione da parte della convenuta (in sede di memoria istruttoria) delle deleghe rilasciate in favore del Corsi dall'attrice stessa e dell'omesso disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte da parte di quest'ultima.

Il danno in esame non può essere ulteriormente ridotto, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., come preteso dalla convenuta, atteso che: a) il conferimento di un mandato e di una procura verbale, senza limiti apparenti, in un contesto caratterizzato da un'evidente formalità, come quello bancario e finanziario (come confermato dalla necessità della stipulazione per iscritto del contratto di conto corrente e del contratto per la negoziazione degli strumenti finanziari, oltre che dei contatti allegati), nonché la rinuncia alla rendicontazione bancaria presso la propria abitazione circa i movimenti dei conti, costituivano evidenti segnali di anomalia, tali da imporre in astratto comportamenti più prudenti; b) ma l'avallo diretto ed espresso di tali scelte da parte dei funzionari della filiale della R. Banca in esame, e quindi da parte del soggetto professionale incaricato della negoziazione degli strumenti finanziari oggetto del mandato conferito al C., ha reso più che giustificato l'affidamento dell'attrice circa la loro compatibilità con il sistema; c) pertanto, il comportamento dell'attrice non può essere considerato colposo.

In conclusione la domanda risarcitoria degli attori, sul presupposto della fondatezza nei termini esposti della seconda prospettazione, deve essere accolta nei confronti della convenuta per l'importo di € 108.872,36.

Trattandosi di un credito di valore, su detto importo vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Più precisamente, gli interessi vanno calcolati dalla data di verifica del danno (identificabile nella definitiva constatazione della perdita avvenuta nel gennaio 2002) sulla somma via via rivalutata secondo gli indici Istat fino alla

pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo che ne consegue, pari ad € 167.144,31, spettano gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Per converso deve giudicarsi infondata e va rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta concernente il saldo passivo del rapporto di conto corrente, poiché tale saldo passivo è imputabile proprio alla contestata operatività del C..

La domanda risarcitoria dell'attrice non può essere accolta invece nei confronti dei convenuti S.B. e L.D'O., in quanto l'individuazione del fondamento della domanda nella responsabilità contrattuale della convenuta, ossia del soggetto giuridico con cui la parte ha stipulato il contratto di conto corrente ed il contratto quadro per la negoziazione degli strumenti finanziari, esclude l'autonoma rilevanza della condotta dei dipendenti della convenuta stessa, riferibile proprio all'esecuzione di quei contratti. Inoltre, il giudizio di infondatezza della prima delle prospettazioni formulate dall'attrice, esclude la configurabilità di reati o illeciti extracontrattuali addebitabili ai dipendenti in questione.

Per ciò che concerne, poi le ulteriori domande dell'attrice, in primo luogo devono giudicarsi infondate e vanno rigettate le domande di risarcimento del danno morale ed esistenziale, in quanto: a) come già evidenziato, è stata esclusa la configurabilità di reati addebitabili ai convenuti; b) non è stato specificato dagli attori quali sarebbero i diritti inviolabili della persona lesi dalle condotte dedotte in giudizio e, in mancanza di una siffatta lesione, non può essere riconosciuta alcuna forma di danno non patrimoniale (come precisato dalle note sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11/11/08).

Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto introdotta (tardivamente) nella memoria ex art. 183 c.p.c. senza alcuna relazione di consequenzialità con le difese della convenuta.

Infine deve giudicarsi infondata la domanda dell'attrice diretta ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione della dell'accredito di € 34.602,61 rivendicato dal C.

Invero, in relazione al profilo condannatorio di tale domanda va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della parte, spettando esclusivamente alla parte destinataria della

statuizione restitutoria la legittimazione a proporre la relativa domanda.

In relazione, invece, al profilo di accertamento della domanda può essere affermata la legittimazione attiva dell'attrice (avendo ad oggetto una pretesa restitutoria inizialmente rivolta dal chiamato direttamente nei suoi confronti), ma va espresso un giudizio di infondatezza, poiché: a) il rapporto tra l'attrice e G.C. comportava trasferimenti di somme tra le parti; b) l'onere di provare l'estraneità dell'accredito in questione ai movimenti ingenerati dal suddetto rapporto e di provare l'assenza di qualsiasi giustificazione causale del medesimo accredito (ovvero l'erroneità della richiesta di versamento) gravava sull'attrice e sul chiamato; c) tale onere non è stato assolto. L'accoglimento della prima delle domande risarcitorie dell'attrice comporta la necessità di esaminare la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di G.C..

Al riguardo va rilevato che: a) sono stati già evidenziati i profili di illiceità dell'attività di G.C. consistita nella gestione del portafoglio di investimento, a fronte della violazione degli artt. 18 e ss del D.L.vo n. 58/98; b) tale attività, agevolata dalla violazione dei doveri di astensione e controllo della convenuta, ha determinato il danno oggetto della domanda risarcitoria dell'attrice; c) va quindi affermata la responsabilità extracontrattuale del C. nella determinazione di tale danno, in aggiunta alla responsabilità contrattuale della convenuta; d) ne consegue l'affermazione della responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., della convenuta e del chiamato in causa (e, d'altra parte, "per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 comma primo cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate": v. Cass. n. 27713/05); e) più precisamente, alla condotta dei due responsabili, ricollegabile alla violazione in termini equivalenti di un diverso dovere di astensione, va riconosciuta una pari incidenza causale nella determinazione del danno.

Sulla base di tali rilievi la domanda della convenuta deve giudicarsi fondata e va accolta limitatamente alla metà della somma che la stessa convenuta verserà all'attrice, quale quota dovuta dal chiamato a titolo di regresso nei rapporti interni, in conseguenza della sua corresponsabilità della determinazione del danno.

Rimane da esaminare la seconda domanda riconvenzionale della convenuta, avente ad oggetto il saldo del rapporto di mutuo chirografario.

Tale domanda deve giudicarsi fondata e va accolta, in quanto: a) la quantificazione del saldo residuo nella misura di € 17.096,74 ad opera della convenuta trova rispondenza nel contratto stipulato dalle parti; b) gravava sull'attrice l'onere di provare la diversa misura del saldo passivo e quindi del proprio inadempimento (v. Cass. SU n. 13533/01); tale onere non è stato assolto.

L'attrice va quindi condannata a pagare la somma su indicata, oltre gli interessi moratori previsti dal contratto di mutuo dalla prima messa in mora (16/12/01) al saldo.

Quanto alle spese di lite, si giudica che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione nei rapporti tra tutte le parti, tenuto conto dei singoli profili di reciproca soccombenza, dell'accettazione da parte della convenuta, prima dell'inizio dell'attività istruttoria, di una proposta conciliativa formulata d'ufficio (anche se non corrispondente al contenuto della decisione) e soprattutto della complessità dell'accertamento in fatto e in diritto, tale da rendere in astratto plausibili le varie prospettazioni e derivante non solo dalla tipologia di comportamento colposo addebitato alla banca e ai suoi dipendenti convenuti (la mancanza di un'adeguata formalizzazione dei rapporti contrattuali), ma anche dal comportamento processuale degli attori e del chiamato (censurati nella parte precedente della motivazione della presente sentenza).

Dalla pronuncia di compensazione delle spese di lite, restano escluse solo le spese relative alla CTU grafoscopica, che vanno poste esclusivamente a carico della convenuta U., posto che la sua necessità è stata determinata dalla domanda di riconoscimento della convenuta stessa, rivelatasi infondata.

Omissis